



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO ROBILANTE - CNIC81000D

Prot. n.6772/3.2.B

data,18/10/2017

Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico CATTERO PAOLO e la sig.ra GARITO MARINELLA

PREMESSO

che con provvedimento del Dirigente scolastico in data 25/09/2017, la sig.ra GARITO MARINELLA è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A. per il profilo professionale COLLABORATORE SCOLASTICO;

SI CONVIENE E STIPULA

il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. supplente per la sostituzione di in congedo per maternità dal 16/10/2017 al 18/01/2018, con decorrenza dal 18/10/2017 e fino alla nomina dell'avente diritto, per n. 36 ore settimanali di servizio presso ROBILANTE (CNIC81000D), dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data 18/10/2017.

E' fatta salva la risoluzione automatica del contratto, con preavviso, per la nomina dell'avente diritto.

Le prestazioni, proprie del profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO, consisteranno nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.

Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed è pari a euro 14903,94 come stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di 36/36mi.

L'interessata matura le ferie in proporzione al servizio prestato, nella misura di 30 /360mi di giorno.

La spesa relativa graverà sul capitolo del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per PIEMONTE corrispondente alla tipologia di spesa con codifica 2156.

La retribuzione spettante sarà corrisposta a mezzo ruoli di spesa fissa, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Decreto Legge 7 settembre 2007, n. 147, come modificato dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176.

La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute è effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ufficio che provvede al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto.

Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a corredo del presente contratto, si rinvia al primo contratto stipulato nel biennio. Si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento - comportano l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto è regolato dal C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.

Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, come pure il mancato possesso dei requisiti.

L'interessata autorizza il recupero, da parte della competente Ragioneria territoriale dello Stato, di eventuali somme indebitamente percepite mediante compensazione con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità di quelle afferenti al presente contratto. In caso di incapienza si impegna a rifondere in unica soluzione il credito erariale accertato a suo carico.

Il presente contratto viene inviato in forma telematica al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del MEF - Sistema informativo NoiPA e alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro.

Alla sig.ra GARITO MARINELLA viene consegnata copia del codice di comportamento riportato nel vigente C.C.N.L., con l'obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto.

La sig.ra GARITO MARINELLA dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle quali si fa rinvio.

La sig.ra GARITO MARINELLA dichiara di iscritta al Fondo pensione negoziale Espero del comparto scuola.

Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e dall'interessato e potrà essere registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali relativi agli altri contratti di supplenza, già stipulati dall'interessato, per i quali si farà riferimento anche in ordine alle dichiarazioni relative alle situazioni di incompatibilità e alla dichiarazione sostitutiva di certificazione. Tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

ROBILANTE, 18/10/2017

Firma per accettazione
MARINELLA GARITO

Il dirigente scolastico
PAOLO CATTERO